

Allegato alla delib. Cons. metr.
n. 058 del 04.12.2017



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Mobilità e Trasporti

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA PER CONTO TERZI DI
MERCIO DI PERSONE**

INDICE

- Articolo 1 - Natura e scopo del Regolamento
- Articolo 2 - Normativa di riferimento
- Articolo 3 - Soggetti non interessati
- Articolo 4 - Requisiti per l'ammissione all'esame
- Articolo 5 - Calendario degli esami
- Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 7 - Ammissione all'esame
- Articolo 8 - Commissioni esaminatrici
- Articolo 9 - Adempimenti preliminari agli esami
- Articolo 10 - Programma d'esame
- Articolo 11 - Prove d'esame
- Articolo 12 - Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame
- Articolo 13 - Verbale operazioni d'esame
- Articolo 14 - Modalità per la ripetizione dell'esame
- Articolo 15 - Rilascio attestato di idoneità
- Articolo 16 - Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti
- Articolo 17 - Norme di chiusura e salvaguardia
- Articolo 18 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 105, comma 3, lettera g) del D. Lgs. 112/1998, che dispone l'attribuzione diretta alle Province delle funzioni relative agli esami per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, ed in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'accordo Stato–Regioni–Enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14/02/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25/03/2002, il presente Regolamento disciplina le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada per conto terzi di merci o di di persone.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:

- D. Lgs. n. 112/1998;
- D. Lgs. n. 267/2000;
- D. Lgs. n. 395/2000;
- L. R. n. 9/2006 art. 68;
- Reg. (CE) n. 1071/2009;
- D. D. n. 291/2011;
- L. R. n. 2/2016.

Art. 3 - Soggetti non interessati

1. Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada per conto di terzi di cose o di persone (D. Lgs. 395/2000 art. 1, commi 2 e 3) esclusivamente con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o con autoveicoli destinati a trasportare fino a nove persone compreso il conducente.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare alle prove d'esame le persone maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilite che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati.
2. Esse sostengono tali prove d'esame presso la città metropolitana nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.
3. Le persone che non abbiano assolto all'obbligo scolastico o superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado possono richiedere alla Città Metropolitana di partecipare alla prova d'esame senza aver frequentato un corso di formazione preliminare qualora nel territorio della stessa, individuata ai sensi del punto precedente, non sia stato attivato un corso di formazione preliminare nei nove mesi che precedono la richiesta di partecipazione alle prove d'esame.
4. Possono altresì partecipare all'esame, le persone residenti in province che hanno stipulato, con la Città Metropolitana di Cagliari, apposita convenzione così come previsto all'accordo Stato – Regioni - Enti Locali.

Art. 5 - Calendario degli esami

1. Le sessioni d'esame saranno almeno due all'anno. Verranno indette con provvedimento del Dirigente del

Servizio Mobilità e Trasporti che sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada deve presentare domanda scritta alla Città Metropolitana di Cagliari - Servizio Mobilità e Trasporto privato.
2. La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R, PEC o consegnata personalmente presso gli uffici dell'Amministrazione. La domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000.
3. Saranno escluse le domande che risultino incomplete o prive di sottoscrizione. Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata postale, il retro della busta dovrà recare la dizione "Contiene domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada per conto terzi di merci o di persone".
4. E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
 - cognome e nome;
 - data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
 - l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
 - di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel presente Regolamento;
 - nel caso di esame per l'idoneità professionale per i trasporti internazionali si deve essere in possesso dell'idoneità per i trasporti nazionali;
 - di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Città Metropolitana;
 - di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
5. Alla domanda dovrà essere allegata attestazione di versamento dell'importo di € 50.00, per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: "Esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore per conto terzi su strada di merci o di persone". L'importo potrà essere aggiornato annualmente con Decreto del Sindaco Metropolitan, secondo il riferimento agli indici ISTAT.
6. La Città Metropolitana di Cagliari non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 - Ammissione all'esame

1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate e istruite da parte dell'ufficio preposto al controllo della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti per i candidati.
2. Con provvedimento del Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporto privato viene approvato l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi all'esame nonché stabilita la sede, la data e l'ora delle prove d'esame.
3. Tali elenchi, la sede, la data e l'ora delle prove saranno resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'Ente con valore di notifica legale a tutti gli effetti di legge.
4. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

Art. 8 - Commissioni d'esame

1. In occasione di ciascuna sessione d'esame, con atto del Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporto privato

della Città Metropolitana, è istituita una apposita commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada per conto terzi di merci e di persone ed è composta da:

- il Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporto privato della Città Metropolitana di Cagliari, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esperto delle materie d'esame;
- un rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, esperto delle materie d'esame;
- due esperti, anche interni all'Ente, nelle materie d'esame nominati dalla Città Metropolitana di Cagliari di cui uno assume anche le funzioni di segretario.

2. Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute solo in assenza o di impedimento del titolare. A ciascun Commissario esterno sarà corrisposto il compenso di legge per ogni seduta della Commissione, onnicomprensivo di tutti gli oneri accessori, ed eventualmente il rimborso spese viaggio dalla propria residenza alla sede esami.

3. Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi ed il segretario redige il verbale delle sedute di cui all'art. 13.

4. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza qualificata dei componenti, 4 (quattro), effettivi o dei rispettivi supplenti.

Art. 9 - Adempimenti preliminari agli esami

1. Il Presidente ed i componenti della Commissione d'esame prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti, incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado.

2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 10 - Programma d'esame

1. L'esame si svolge sulle materie riportate nell'Allegato 1, parte 1, del Reg. (CE) 1071/2009 secondo la specifica richiesta di partecipazione del candidato. In particolare, coloro che hanno fatto richiesta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di tipo internazionale sostengono le prove d'esame esclusivamente su argomenti riguardanti il trasporto internazionale.

Art. 11 - Prove d'esame

1. L'esame scritto si compone di due distinte prove:

- a) Prova a quiz contenente sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative di cui solo una vera;
- b) una esercitazione su un caso pratico.

2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma precedente il candidato dispone di due ore. Il punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta è composto per il 60% dai punti conseguiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e per il 40% dai punti conseguiti per la prova di cui alla comma 1, lettera b).

3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60% del punteggio complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti, rispetto al punteggio massimo totalizzabile per ciascuna prova, non deve essere inferiore al 50% per la prova di cui alla lettera a) ed al 40% per la prova di cui alla lettera b). In particolare l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di

cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

4. Per la predisposizione delle prove d'esame, la Commissione utilizza un software informatico che consente la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico, fra quelli previsti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, aggiornati dalla casa produttrice del software in collaborazione con il Ministero stesso. La prima prova scritta consisterà nella compilazione di una scheda predisposta dalla Commissione Esaminatrice, contenente 60 quesiti articolati nelle materie indicate nell'Allegato 1, parte 1, del Reg. (CE) 1071/2009. A ciascun quesito sarà attribuito il punteggio di un punto, per un punteggio massimo di sessanta punti. Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la casella ritenuta corrispondente alla risposta esatta. La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con la penna a biro consegnata all'inizio. La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:

- a. Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;
- b. Segno X mancante;
- c. altre modalità di contrassegno diverse dal segno X.

5. La seconda prova scritta consisterà in una esercitazione su un caso pratico estratto in maniera casuale dal software in dotazione al Settore fra l'elenco generale previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I candidati che non superano la prima prova scritta sono da considerarsi respinti e pertanto non si procederà alla correzione della seconda prova.

Art. 12 - Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame

1. Prima dello svolgimento delle prove d'esame il segretario della commissione d'esame deve leggere ai candidati i commi riportati di seguito. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione d'esame.

2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta riportante il timbro dell'ente.

3. Durante la prova d'esame non è consentito:

- a) consultare testi, fogli o manoscritti di alcun genere;
- b) comunicare con gli altri candidati;
- c) copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- d) utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
- e) allontanarsi dall'aula prima del termine delle due ore previsto per la 1^a prova d'esame;
- f) utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura di telecomunicazione.

4. Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere; ogni eventuale correzione sarà considerata errore. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dal concorso.

5. La Commissione d'esame cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno un membro deve trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle medesime.

Art. 13 - Verbale operazioni d'esame

1. Ogni giorno di esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della commissione. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della commissione stessa.

2. Ultimate le operazioni del comma precedente, la commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Servizio competente per l'approvazione.

3. Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami. L'elenco degli idonei verrà pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana www.cittametropolitanacagliari.gov.it.

Art. 14 - Modalità per la ripetizione dell'esame

1. I candidati che non abbiano superato l'esame una prima volta, possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, alla sessione successiva.

Art. 15 - Rilascio attestato di idoneità

1. Il Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporto Privato provvede al rilascio degli attestati agli interessati od a persone munite di delega scritta, sulla base dell'elenco degli idonei. Gli attestati, redatti secondo lo schema riportato nell'allegato III del Reg. (CE) 1071/2009 sono sottoscritti dal Dirigente o da suo delegato.

Art. 16 - Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2. Durante lo svolgimento della procedura l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 17 - Norme di chiusura e salvaguardia

1. Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 112/1998, D. Lgs. n. 395/2000, Reg. (CE) n. 1071/2009, D. D. 291/2011.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Metropolitan.